

Capitolato
per la concessione di nuovi Servizi educativi per la prima infanzia e altre attività per
bambini e famiglie, da realizzarsi presso l'immobile "Ex- Meyer" , Via Frà Domenico
Buonvicini 25 Firenze

Art.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia e altre attività per bambini e famiglie, da realizzarsi nel seguente immobile di proprietà comunale: Immobile "ex-Meyer" sito in Firenze, via Frà Domenico Buonvicini 25, ristrutturato a carico del Comune.

La concessione prevede l'istituzione da parte dell'Aggiudicatario di un servizio di interesse pubblico di Nido d'Infanzia, in titolarità e gestione propri, come definito dalla L.R. Toscana 26 luglio 2002 n. 32 "*Testo Unico della normativa in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*" e dal Regolamento di esecuzione di cui all'art. 4bis della stessa, approvato con Decreto del Presidente G.R. 30/07/2013 n. 41/r e ss.mm.ii. per n. 44 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, di cui indicativamente 12 piccoli, 14 medi e 18 grandi (iscrivibili fino a 50), nonché di altre attività per bambini e famiglie.

L'obiettivo principale da perseguire e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta di concessione è quello di ottenere una gestione dei servizi e della struttura teso all'efficienza e all'efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune. Il servizio offerto dovrà essere capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui il servizio di nido d'infanzia è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e della quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati e atto a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti e il contenimento dei costi.

Il Servizio privato Nido d'Infanzia localizzato nell'immobile descritto al successivo art. 4 e relativo allegato è soggetto ad autorizzazione comunale e accreditamento ai sensi delle richiamate normative regionali e del Regolamento comunale per l'Autorizzazione e l'accreditamento dei servizi educativi di cui alla Delibera CC n. 10 del 5/3/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario è tenuto a riservare un numero di posti fino a un massimo di 20 destinati ad accogliere i bambini le cui famiglie hanno presentato richiesta di iscrizione con il Bando annuale emesso dal Comune di cui indicativamente fino a 4 piccoli, fino a 8 medi (dai 12 ai 20 mesi), fino a 8 grandi (dai 20 ai 36 mesi) .

La richiesta, da parte dell'Amministrazione Comunale, della riserva dei posti e la definizione del loro numero avverrà annualmente entro il 31 marzo per le frequenze che si avvieranno a partire dal mese di settembre.

Il nido d'infanzia dovrà comprendere una sezione piccoli, e prevedere un orario di apertura di almeno 9 ore giornaliere, dalle 7,30 alle 16,30, dal lunedì al venerdì. Per i posti eventualmente riservati all'Amministrazione Comunale, dovrà essere garantita la possibilità di uscita in una delle fasce orarie indicabili dall'utente in fase di iscrizione (13,30, 15,30)

Il calendario di apertura annuale dovrà essere almeno pari a quello previsto per i servizi educativi 0-3 anni a gestione diretta e indiretta dell'Amministrazione Comunale, da intendersi indicativamente dalla prima settimana del mese di settembre all'ultima del mese di giugno, con interruzione per le vacanze natalizie e pasquali.

Il Concessionario potrà prevedere, nel progetto esecutivo, anche aperture in periodi e orari ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Amministrazione Comunale (definiti nella presente procedura "servizi aggiuntivi").

Nel mese di luglio la frequenza, per quanto riguarda i posti riservati all'Amministrazione Comunale, è subordinata a specifica richiesta da parte delle famiglie utenti e il servizio viene attivato, per quanto concerne la contribuzione comunale a completamento della retta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio annuale. L'eventuale estensione al mese di luglio per gli

utenti iscritti nella riserva comunale verrà richiesta dall'Amministrazione entro il mese di maggio dello stesso anno.

Il progetto educativo del nido d'infanzia deve essere coerente con le Linee Guida per i servizi educativi alla prima infanzia e la Carta dei Servizi del Comune di Firenze (**all. 1 e 2**).

La progettazione delle attività prevede proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei bambini, in relazione all'età.

Il Progetto dovrà esplicitare tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età dei bambini;
- suddivisione dei bambini in sezioni omogenee o miste in base all'età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità degli educatori, per dare continuità di relazione ai bambini e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routine (accoglienza/spuntino del mattino/cambio/pranzo/sonno/merenda/uscita) quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei bambini;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche, anche laboratoriali, rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità educativa.

Il Concessionario deve garantire l'accoglienza al proprio interno, nell'ambito dei posti riservati, anche di bambini diversamente abili o in condizione di svantaggio sociale e/o economico e/o culturale che saranno indicati dal Comune di Firenze.

Nel caso in cui tra i bambini frequentanti il servizio vi siano bambini/e con disagio psico-fisico, il Concessionario, di comune accordo con l'Ente provvederà ad integrare il proprio personale per le ore necessarie, in relazione alla frequenza e alla tipologia della disabilità. Il numero massimo di ore aggiuntive giornaliere è pari a 6.

Il costo aggiuntivo delle ore integrative per i bambini suddetti sarà a carico dell'Ente. Ai fini del pagamento si terrà conto dell'effettiva presenza del/della bambino/a, stabilendo che, in caso di assenza, sarà corrisposto quanto dovuto per il personale di appoggio soltanto per i primi giorni due giorni, mentre niente sarà dovuto dal terzo giorno in poi. Ogni richiesta di pagamento dovrà, pertanto, essere obbligatoriamente corredata da nota riepilogativa delle presenze del/della bambino/a.

Per i posti riservati il Comune eroga buoni servizio a copertura della differenza fra l'entrata da rette, definite secondo le tariffe vigenti nei nidi a gestione comunale per la corrispondente fascia ISEE e orario di frequenza scelto e costo bambino offerto in sede di gara dal concessionario. Per quanto concerne l'orario di frequenza ridotto, l'Amministrazione Comunale calcolerà l'entità del buono servizio sulla base delle seguenti tariffe:

- frequenza fino alle 13,30: 77% della tariffa offerta in sede di gara per l'orario 7,30/16,30;
- frequenza fino alle 15,30: 84% della tariffa offerta in sede di gara per l'orario 7,30/16,30.

Il concessionario è tenuto ad applicare, per i posti riservati, le riduzioni della tariffa di frequenza, nei casi previsti dal **“Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei servizi educativi 0 – 3 anni.”** (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 643 del 22.07.2002, modificato con Deliberazione C.C. n. 31 del 06.06.2011). L'integrazione a carico dell'Amministrazione comunale, in tali casi, sarà proporzionalmente decurtata.

ART. 2 – PERSONALE

Il Nido d'Infanzia dovrà essere gestito con personale il cui numero e le cui caratteristiche professionali e requisiti di onorabilità siano quelli previsti dalla normativa regionale vigente: *“Regolamento di esecuzione di cui all'art. 4bis della stessa, approvato con Decreto del Presidente G.R. 30/07/2013 n. 41/r e ssmmii.”*. Qualora, nel corso della durata della Concessione dovessero

intervenire modifiche nelle normative di riferimento, il Concessionario è tenuto ad adeguarvisi senza alcun ulteriore onere per l'Amministrazione Comunale.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente . Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato.

Al personale in servizio presso la struttura si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs 81/08 "*Normativa in materia di sicurezza sul lavoro*".

Il personale educatore in dotazione al servizio deve essere in possesso dei titoli previsti dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 41/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della capienza e della possibilità di iscrizione di un numero maggiore, come definito dall'art. 1 del presente capitolato.

Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni di almeno un anno educativo.

Il curriculum degli educatori costituirà elemento di valutazione e di attribuzione di punteggio.

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale esecutore dovranno tenere conto di tutti gli elementi di cui al comma precedente, nonché delle superfici delle strutture e delle funzioni da svolgere.

Il personale esecutore/ausiliario in dotazione al servizio deve essere in possesso dei titoli previsti dall'art 14 del Regolamento Regionale n. 41/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore cuciniere deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge per la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare s'individuano come necessarie, per la gestione del Nido d'Infanzia, le seguenti tipologie di figure:

- a) EDUCATORE
- b) ESECUTORE/AUSILIARIO
- c) OPERATORE CUCINIERE
- d) COORDINATORE PEDAGOGICO

Le funzioni di coordinamento pedagogico dovranno essere assicurate, per un minimo di 12 ore mensili, da una specifica figura professionale che ha un ruolo di sostegno/accompagnamento al gruppo nella stesura del piano di lavoro annuale e nel monitoraggio/verifica/valutazione del progetto educativo del servizio e di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

Il coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso di comprovata esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia (esperienza almeno annuale) ed in possesso dei titoli di studio previsti dall'art 15 del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ssmmii.

Il curriculum del coordinatore costituirà elemento di valutazione e di attribuzione di punteggio.

Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile**, che può coincidere con la figura del coordinatore pedagogico, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale; dovrà essere designato inoltre un responsabile dei servizi presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi che possano giornalmente insorgere.

Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo deve essere stabilito, oltre al numero delle ore da svolgere nell'orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale, non inferiore a quanto previsto all'art. 11 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente G.R. n.41/r del 30/07/2013 da utilizzare per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell'efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli.

ART.3– SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTIVITÀ INNOVATIVE

Ad integrazione dell'apertura del nido d'infanzia secondo gli orari e il calendario previsti all'art. 1, il Concessionario potrà prevedere fasce orarie di apertura della struttura aggiuntive nonché l'apertura del servizio in periodi ulteriori. In orario di chiusura del Nido d'Infanzia è possibile l'utilizzo programmato per altre attività (definite nel presente capitolato come "innovative"), consentite dalla normativa vigente, sempre afferenti all'area infanzia e famiglie, comprese tutte le attività miranti a favorire la conciliazione di tempi di vita e lavoro, la promozione del benessere e la relazione genitore-bambino (a puro titolo esemplificativo: incontri a tema con genitori, corsi e laboratori tematici, etc.), garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo di interesse pubblico (art. 19 c. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente G.R. n.41/r del 30/07/2013).

Per l'attivazione dei servizi aggiuntivi e delle attività innovative, indicati nell'offerta tecnica - progetto esecutivo di gestione, il cui onere è a totale carico del Concessionario, lo stesso dovrà dotarsi di tutte le licenze e atti abilitativi comunque denominati per la realizzazione delle attività.

Le tariffe applicate dal Concessionario per la realizzazione di tutti i servizi innovativi, o qualsiasi loro variazione, devono essere comunicate al Concedente, prima dell'attivazione o della variazione.

Accanto a servizi e attività a pagamento, potranno essere previste attività e/o servizi resi in forma gratuita all'utenza. La qualità e la quantità di tali attività sarà oggetto di attribuzione di specifico punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica

Il personale impiegato in attività innovative dovrà possedere qualifiche, titoli di studio e attestati professionali eventualmente previsti dalle specifiche normative per le attività proposte.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DEGLI ARREDI

La struttura (analiticamente descritta e rappresentata negli **allegati 3.1 e 3.2**, parti integranti del presente capitolato) si sviluppa su due piani, di cui uno parzialmente seminterrato, per un totale di circa mq. 609 mq.

Il resede esterno risulta suddiviso in zone distinte a livello funzionale e separate con recinzioni e cancelli: due spazi gioco, per complessivi 420 mq, di cui una parte a giardino e una a cortile pavimentato, uno spazio carrabile destinato ai mezzi di servizio, oltre allo spazio destinato all'accesso degli utenti, per un totale di superficie esterna utile di circa 1026 mq..

L'Amministrazione comunale provvede all'acquisizione di arredi e attrezzature per la realizzazione di ambienti educativi destinati ai bambini, come da elenco **allegato 4**, per un valore complessivo di circa €.88.780,00)

L'acquisto di ulteriori arredi e attrezzature, che dovessero rendersi necessari per la realizzazione delle attività proposte nell'ambito del progetto presentato in sede di gara, è a totale carico del Concessionario.

Tempi di consegna dell'immobile: immediatamente dopo l'affidamento del servizio.

Il Comune consegna al Concessionario l'immobile sopra descritto affinché lo Stesso lo utilizzi per tutto il periodo della concessione per lo svolgimento dei Servizi di cui al presente Capitolato. La consegna dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti avverrà in contraddittorio tra le parti con la redazione di apposito verbale circa lo stato dei beni; parimenti la restituzione dei beni al termine contrattuale o al minor termine ai sensi dell'art 1809 del Codice Civile, avverrà in contraddittorio ove si verificheranno lo stato dei beni che dovrà risultare corrispondente per qualità e quantità a quanto consegnato salvo il normale deterioramento derivante dell'uso e secondo le regole stabilite nei successivi articoli.

Art. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E COSTO BAMBINO A BASE DI GARA

Sulla base delle stime effettuate dalla Direzione Patrimonio, il valore annuale del canone dell'immobile e delle relative pertinenze esterne messe a disposizione del Concessionario è pari ad Euro **87.960,00** annui.

Il valore degli arredi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale è pari ad Euro 88.780,00, con ammortamento su base annua pari a Euro **8.878,00**.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio attraverso la riscossione diretta delle rette nei confronti delle famiglie utenti del nido e delle altre attività innovative ed integrative che saranno realizzate all'interno della struttura educativa.

Il costo bambino mensile per il nido d'infanzia posto a base di gara, corrispondente all'importo della tariffa massima applicabile alle famiglie utenti, comprensivo di ogni onere a carico del concessionario è individuato, per l'orario 7,30-16,30, in €. **600,00** Iva inclusa ove prevista l'applicazione.

Per i posti riservati di cui all'art. 1 e per il calendario approvato per i propri utenti l'Amministrazione Comunale eroga buoni servizio a copertura della differenza fra l'entrata da rette, definite secondo le tariffe vigenti nei nidi a gestione comunale per la scelta oraria e la corrispondente fascia ISEE, e il costo bambino offerto in sede di gara dal concessionario per la fascia oraria 7,30-16,30, con le riduzioni, in caso di diverso orario di uscita, di cui all'art. 1 del presente capitolato. Ad eccezione di tale integrazione, la gestione pertanto dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario e a suo completo rischio.

L'acquisizione effettiva dei posti riservati è subordinata alla disponibilità, nel bilancio comunale delle risorse finanziarie necessarie. Qualora tali risorse non fossero in tutto o in parte disponibili, l'Amministrazione non procederà all'acquisizione, o vi procederà in maniera parziale, dandone opportuno preavviso entro il 31 marzo.

Sul contributo previsto a titolo di buono servizio per i posti riservati sarà da calcolare l'IVA qualora la stessa sia dovuta.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è garantito dal valore della concessione, nonché dalle potenzialità della struttura nel suo complesso.

Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Il valore della concessione per i 5 anni di durata è di € **2.411.340,00**. Tale valore è stato calcolato tenuto conto dell'incasso delle rette, con ipotesi di iscrizione di 50 utenti (compresi gli utenti individuati dal Comune di Firenze per i posti eventualmente oggetto di riserva) x 11 mesi x la retta media mensile a bambino x 5 anni, oltre all'importo stimato delle entrate da possibili attività integrative e innovative, all'importo dell'affitto figurativo per la durata della concessione e all'ammortamento degli arredi e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

In virtù della natura di servizio di interesse pubblico a domanda individuale del nido d'infanzia, e sulla base delle stime effettuate sul Piano Economico Finanziario, non è richiesto il versamento, da parte del Concessionario, di un canone concessorio all'Amministrazione, per consentire l'equilibrio economico finanziario dell'attività.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà decorrenza dalla data di affidamento fino al 31 luglio 2020.

L'assegnazione, la gestione e la custodia dell'immobile ove si svolgerà il servizio, sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

Nel caso in cui al termine della concessione il Comune di Firenze non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione, il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni.

L'avvio del servizio in via d'urgenza potrà essere effettuato nelle more di stipula del contratto

ART 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio di Nido d'Infanzia e i servizi aggiuntivi e le attività innovative proposti nell'offerta tecnica con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, regionali e nel rispetto delle norme comunali, nonché attenersi all'offerta tecnica - progetto esecutivo e all'offerta economica presentate in sede di gara ed allegate al contratto di concessione.

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto nell'offerta tecnica - progetto esecutivo e nel contratto di concessione. In particolare sono a carico del Concessionario:

- 1) l'ottenimento dalle competenti Amministrazioni dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento, e del Certificato di prevenzione incendi;
- 2) l'ottenimento dalle competenti Amministrazioni di tutte le licenze e atti abilitativi comunque denominati per la realizzazione delle attività integrative/innovative previste dal progetto presentato;
- 3) la realizzazione di tutte le prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare e le sostituzioni in caso di assenza nel rispetto della normativa vigente relative al Nido d'Infanzia e ai servizi aggiuntivi e innovativi proposti in sede di offerta, nel rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari;
- 4) il servizio di trasporto dei bambini per uscite didattiche, qualora previste nel progetto educativo presentato, anche avvalendosi della collaborazione di ditta specializzata, in possesso dei mezzi idonei al trasporto dei bambini della specifica fascia d'età;
- 5) la fornitura del servizio di refezione, con acquisizione e mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e delle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie, l'acquisto delle derrate alimentari e delle attrezzature per la cucina non fornite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente che qui si intende tutta richiamata. I pasti preparati e/o somministrati all'interno della struttura dovranno garantire il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per i Servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, (**allegato 5** al presente capitolato). Dovranno essere anche previsti menù vegetariani (del tipo lacto-uovo vegetariani) o per soggetti intolleranti a particolari alimenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte alimentari delle famiglie per menù alternativi dovuti a motivi religiosi e/o culturali. Per i pasti non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure (aromi esclusi) e per il pesce. In particolare è tassativamente vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsivoglia problematica e responsabilità connesse ad una inadeguata preparazione e o somministrazione dei pasti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dell'utenza o delle Autorità preposte al controllo. Il concessionario è tenuto ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi del REG (CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e

distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, è in possesso degli attestati di partecipazione ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

- 6) la sorveglianza, custodia e la pulizia/sanificazione, quotidiana e straordinaria secondo criteri d'igiene e salubrità degli ambienti interni ed esterni, di tutte le attrezzature e degli arredi in base all'utilizzo dei locali nelle varie fasce orarie e ai giorni di apertura, compreso l'acquisto di materiali di consumo per le pulizie e di attrezzature specifiche. Tutti i prodotti utilizzati, chimici e non, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. L'Aggiudicatario sarà responsabile dei prodotti forniti.
- 7) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle aree esterne di pertinenza, degli impianti compreso quello di rilevazione incendi, estintori, porte R.E.I. e E.F.C., delle attrezzature, degli arredi, delle aree verdi di pertinenza degli immobili stessi e delle loro attrezzature e arredi, la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati (che alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale), il mantenimento dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale. Le manutenzioni devono essere svolte secondo i criteri della regola d'arte, con conservazione della relativa documentazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia. Spettano inoltre al concessionario la vuotatura e la ripulitura dei pozzetti e fosse biologiche relativi ai locali assegnati in uso e la nomina della figura del terzo responsabile dell'impianto termico ai sensi della vigente normativa in materia.
Il concessionario dovrà comunicare al Comune di Firenze, ai fini di ottenerne il nullaosta, gli eventuali interventi da effettuare per la manutenzione dell'immobile, impianti compresi, e degli arredi.

All'avvio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna dei locali e delle attrezzature, sottoscritto dalle parti per accettazione; analoga operazione verrà compiuta al termine della concessione, in occasione della restituzione al Comune dell'immobile e dei beni mobili in esso contenuti. Tali beni, al termine della concessione e nel momento della riconsegna dei beni, devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli di cui all'inventario iniziale e successivamente aggiornato, in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione, salvo le variazioni per sostituzione o miglioramento quantitativo o qualitativo o comunque per cambiamento organizzativo. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, macchine, arredi ed attrezzature, questi saranno stimati e addebitati interamente al Concessionario, con rivalsa sulle polizze assicurative di cui al successivo punto 21. Nella gestione del servizio pertanto, l'impresa si impegnerà a custodire i beni mobili e immobili ottenuti in uso, ad impiegarli e custodirli con la massima attenzione e diligenza.

- 8) l'eventuale messa a disposizione, a proprio esclusivo carico, di arredi e attrezzature, necessarie alla realizzazione del progetto presentato in sede di gara, integrative a quelle fornite dall'Amministrazione Comunale, che dovranno essere a norma e idonee. Tali attrezzature, al termine della concessione, diverranno di proprietà comunale;
- 9) la gestione e il pagamento delle utenze nessuna esclusa (sono ad esclusivo carico del Concessionario, a titolo indicativo, tutti i consumi delle forniture di acqua, gas, energia elettrica, linee telefoniche, tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; lo Stesso provvederà agli allacciamenti e/o alle volture a proprio nome di tutte le utenze relative);
- 10) tutti gli oneri di natura fiscale inerenti alla gestione dell'attività;
- 11) la dotazione di impianti e presidi di sicurezza e antintrusione;
- 12) il monitoraggio sugli infestanti, gli interventi di disinfestazione e derattizzazione ove si rendessero necessari;

- 13) l'acquisto/messa a disposizione di giochi, di materiale didattico (specificando che devono essere a norma di legge, adatti ai bambini in questa fascia di età e in relazione alle scelte pedagogiche del servizio e in quantità sufficiente per il numero di bambini iscritti), di cancelleria e di consumo compresi i materiali e prodotti necessari all'igiene personale (compresi i pannolini);
- 14) l'acquisto, la fornitura, la sostituzione periodica e il lavaggio della biancheria da tavola, compresi i bavagli, della biancheria per il sonno, per l'igiene personale e per gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- 15) la cura dei rapporti con i genitori e le attività di informazione/partecipazione delle famiglie;
- 16) la cura, ove se ne presenti la necessità, dei rapporti con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- 17) le attività di promozione/pubblicizzazione del nido d'infanzia e dei servizi aggiuntivi e attività innovative;
- 18) la raccolta delle domande di ammissione al Nido d'Infanzia e alle attività integrative/innovative, per la parte di utenza non riservata all'Amministrazione Comunale;
- 19) la riscossione delle rette dei bambini frequentanti e il relativo recupero di crediti e gestione degli insoluti, l'informazione all'utenza dei posti riservati delle eventuali modifiche del sistema tariffario deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- 20) il monitoraggio periodico delle attività svolte, con presentazione di una relazione periodica semestrale relativa all'attività svolta. Tale relazione dovrà: evidenziare il grado di soddisfazione dell'utenza; contenere ogni dato utile riguardo alla gestione, anche economica, della concessione (entrate, costi di gestione ecc. ecc.) in modo da mettere in grado il Comune di svolgere un'efficace controllo sull'attività del concessionario, e di avere piena cognizione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- 21) La ditta aggiudicataria dovrà stipulare a proprie spese le seguenti polizze:

RCT/O

Apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, con i seguenti **massimali minimi**:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni derivanti da somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto,
- danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi gli utenti del servizio;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed Amministratori.

Il Comune deve essere considerato Terzo così come i suoi Amministratori e dipendenti.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

INFORTUNI

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare apposita polizza infortuni, per tutta la durata della concessione, **a favore dei bambini utenti del servizio** che dovranno essere assicurati durante tutto il periodo in cui sono in consegna o custodia all'aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi a cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa durante tutte le attività programmate.

Le somme assicurate per ciascun bambino dovranno essere:

€ 100.000,00 per caso morte,

€ 200.000,00 per invalidità permanente,

€ 2.500,00 per spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

Il numero dei bambini da assicurare è almeno pari a quello relativo ai posti riservati all'Amministrazione Comunale ovvero n. 20.

Il contratto potrà essere soggetto a regolazione premio (a fine anno assicurativo) in base al numero effettivo degli assicurati.

INCENDIO

Relativamente ai locali e attrezzature/arredi concessi dovrà essere stipulata apposita polizza incendio, stipulata in nome e per conto del Comune di Fienze, con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dei locali, escluso il valore dell'area, ovvero € 1.140.500,00 e al contenuto ed attrezzature di proprietà del Comune pari ad € 88.780,00.

La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 - eventi sociopolitici e atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

22) il raccordo con la struttura di Coordinamento pedagogico Comunale;

23) la selezione, organizzazione ed aggiornamento, formazione del proprio personale, per la quale dovrà essere presentato apposito programma, sia attraverso l'eventuale partecipazione all'attività formativa organizzata dal Comune di Firenze, sia attraverso iniziative specifiche promosse dal soggetto aggiudicatario mirate al consolidamento dell'equipe di lavoro;

- 24) tutti gli adempimenti e relative spese connessi alla normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal DLgs 81/08. e ssmii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'affidamento, sia per quanto riguarda il personale sia per quanto riguarda la struttura.

Il Concessionario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del DLgs 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

Il Concessionario è tenuto, a titolo non esaustivo:

- elaborare e trasmettere il “documento di valutazione dei rischi” prima dell'avvio del servizio;
- predisporre il “piano di evacuazione” e il “piano di emergenza” della struttura;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine e alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- dotare la struttura di presidi e di impianti antincendio (estintori, idranti, rilevazione fumi, allarme ecc.) e provvedere ai loro collaudi periodici;
- provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza che deve essere presente nella struttura;
- fornire all'Amministrazione Comunale il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2008, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

- 25) tutte le altre spese, nessuna esclusa, necessarie per la gestione completa e funzionante dell'intero servizio di Nido d'Infanzia e dei servizi aggiuntivi e innovativi proposti dal Concessionario in sede di progetto, nonché tutti gli altri adempimenti e oneri previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti.

Tutte le attività e i servizi oggetto del contratto dovranno essere realizzate dal Concessionario con personale che opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale e risponderà del proprio operato al responsabile del Concessionario. Il Concessionario è tenuto al rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, delle normative di legge e dei contratti di lavoro delle specifiche categorie e delle norme assicurative, di prevenzione degli infortuni ed

igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Concessionario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Il Concessionario deve indicare i recapiti, anche telefonici, presso cui reperire in qualsiasi momento il responsabile dei servizi svolti all'interno della struttura educativa o suo incaricato.

Il Servizio localizzato nell'immobile dovrà mantenere le condizioni e i requisiti per l'accreditamento per l'intero periodo della Concessione, pena la revoca immediata della Concessione stessa.

ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico dell'Amministrazione concedente:

- la messa a disposizione della struttura dotata di agibilità, degli arredi e delle attrezzature come descritti all'art. 4 e relativi allegati al capitolato;
- la procedura di individuazione, attraverso il proprio bando annuale, e l'iscrizione degli aventi diritto per la quota eventualmente riservata;
- le procedure di ammissione e eventuale dimissione degli utenti per quanto riguarda la quota eventualmente riservata;
- l'erogazione, per i posti eventualmente riservati all'Amministrazione Comunale, di buoni servizio a copertura della differenza fra l'entrata da rette, definite secondo le tariffe vigenti nei nidi a gestione comunale per la corrispondente fascia ISEE e il costo bambino offerto in sede di gara dal concessionario per la fascia oraria 7,30-16,30, con le riduzioni, in caso di diverso orario di uscita (13,30,15,30), di cui all'art. 1 del presente capitolato. Tale erogazione avverrà per i mesi costituenti il calendario educativo previsto per i nidi comunali (da settembre a giugno) e, in caso di richiesta di attivazione del servizio per il mese di luglio, per i soli utenti iscritti. Nel caso di dimissioni in corso d'anno educativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire il bambino con altro iscritto nelle graduatorie o di lasciare il posto nella disponibilità del concessionario. In questo secondo caso, l'Amministrazione erogherà la tariffa dovuta solo per una settimana dalle dimissioni del bambino;
- l'organizzazione di occasioni informative/formative, finalizzate al consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici enunciati nelle Linee Guida educative e l'adozione di metodologie comuni, rivolte preferibilmente ai responsabili e ai coordinatori pedagogici individuati dal soggetto gestore dei servizi con posti convenzionati e, in alcuni casi, estendibili, a discrezione dell'Amministrazione, anche alle altre figure professionali che operano nei servizi.

ART. 9 CONTROLLI

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di controllo che attuerà nelle forme ritenute più opportune e vigila sul rispetto, da parte del Concessionario, delle condizioni stabilite dal presente capitolato e successivamente dal contratto di concessione e suoi eventuali allegati, nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Tali accertamenti potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti al fine di verificarne la soddisfazione.

I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale per l'opportuna sorveglianza e i controlli del caso.

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nei tempi e con le modalità stabilite per tutti i servizi per la fascia di età 0 - 3 anni, facenti parti della rete dei servizi educativi comunali.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata

Art. 10 - SCIOPERI

Gli scioperi e le assemblee sindacali devono avvenire nel pieno rispetto applicativi della normativa vigente, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso, sia all'Amministrazione Comunale che alle famiglie dei bambini frequentanti.

Nulla è dovuto al Concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art.11 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È vietata al Concessionario qualunque subconcessione o appalto di tutto o parte dei servizi derivanti dalla Concessione di cui al presente Capitolato.

Fanno eccezione la manutenzione dell'edificio, dell'area esterna, degli impianti, degli arredamenti, la ristorazione per gli utenti ed eventuali altri servizi di arricchimento dell'offerta.

Fa eccezione inoltre l'affidamento a terzi o liberi professionisti delle attività innovative, della cui corretta esecuzione resta comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, il concessionario.

Il Concessionario per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto nei limiti sopra indicati, dovrà comunque ricorrere ad imprese regolarmente iscritte alla CCIAA (Camera di Commercio) in regola nei pagamenti INPS e INAIL e, in caso di ricorso ad incarichi professionali, a professionisti iscritti agli albi e dovrà comunicare al Comune il nominativo del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto e inviare copia di tutti i relativi contratti sottoscritti con i subcontraenti.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art 51 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.

Art. 12 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione dei posti riservati, il concessionario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario. Sia in caso di riduzione che di aumento dei posti riservati, l'Amministrazione corrisponderà l'integrazione alla retta per i bambini effettivamente iscritti. In caso di riduzione, la diminuzione avverrà a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 13 - CAUZIONE

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il Concessionario dovrà, prima della consegna dell'immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, pari ad Euro **241.134,00**, con una delle seguenti modalità:

- deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente a quest'Amministrazione;
- polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito;

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata della Concessione, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e dell'area a verde di ogni struttura.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture (collegate al Convenzionamento) in corso di liquidazione.

Le fidejussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 punto 21 dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l'ulteriore periodo di concessione in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza quinquennale, costituisce inadempimento contrattuale del concessionario e comporta la revoca della concessione.

Art.14 PENALI

Fermo restando le più gravi responsabilità civili e penali derivanti dall'interruzione di pubblico servizio, per qualsiasi inosservanza delle condizioni della Concessione derivante dal presente Capitolato, al Concessionario inadempiente saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

In particolare potranno essere comminate sanzioni per i seguenti inadempimenti:

- mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara;
- riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o impiego di personale non qualificato;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio;
- insufficiente pulizia ed igiene dei locali.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Il Dirigente competente, inoltre valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 15 l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione della Concessione, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.

Il venir meno delle condizioni previste per l'accreditamento dei Servizi svolti all'interno dell'immobile ex Meyer comporta l'immediata risoluzione della Concessione; in questo caso, così come qualora nel corso della Concessione, il Concessionario dovesse manifestare negligenza o inadempienza il Comune, fatta salva l'applicazione delle penali come sopra indicato, avrà la facoltà di risolvere la Concessione e di far eseguire il servizio ad altra Impresa rivalendosi sul Concessionario inadempiente.

Le inadempienze del Concessionario devono essere contestate per iscritto dall'AC con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto solamente l'importo del contributo a titolo di buono servizio per gli utenti individuati dall'Amministrazione comunale, maturato fino al momento dell'interruzione delle attività educative.

In caso di risoluzione o recesso dal contratto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino al subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

L'A.C. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure richieste dal presente capitolato;
- b. violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- c. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, nonché degli altri Enti preposti al controllo, volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- d. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- e. cessione del contratto, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- f. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- g. mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste: e laddove, ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010, avendo il responsabile del procedimento invitato per iscritto il Concessionario inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni, il suddetto termine sia decorso

- infruttuosamente e non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato;
- h. violazione delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/2008;
 - i. mancata presentazione entro la scadenza prevista al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio della SCIA per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
 - j. fallimento del concessionario o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
 - k. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
 - l. avvenuta attribuzione di penali di cui al presente articolo per la stessa infrazione, ripetuta in corso d'anno educativo per un numero di volte pari o superiore a tre;
 - m. violazione del divieto di sub-concessione nei termini di cui al precedente art. 11;
 - n. ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - o. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

ART. 16 - MODALITÀ ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in graduatoria. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 - PERIODO DI PROVA.

Il Concessionario è soggetto ad un periodo di prova pari ad un anno educativo. Qualora durante tale periodo i servizi derivanti dalla Concessione non rispondessero, in tutto o in parte, al presente Capitolato, il Comune ha la facoltà di risolvere la Concessione, in qualunque momento, e trasferirla ad altra Impresa.

Art. 18 - RECESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla Concessione prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della Concessione e dei servizi derivanti ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione della Concessione.

ART. 19 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c. senza che il Concessionario possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi per iscritto alla stessa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 20 - SPESE

Tutte le spese (carta bollata, diritti di segreteria, registro e quant'altro) della Concessione sono a carico del Concessionario che accetta di sostenerle.

ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - CESSIONE DEL CREDITO

Il costo bambino mensile risultante dall'aggiudicazione del servizio, corrispondente all'importo della tariffa massima applicabile alle famiglie utenti, dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata della concessione.

Su espressa richiesta del Concessionario, è consentita la revisione periodica del costo suddetto ai sensi della vigente normativa in materia, in misura comunque non superiore al 75% degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo dell'ultimo anno.

L'eventuale richiesta scritta di revisione del costo suddetto dovrà essere presentata per la valutazione dell'Amministrazione comunale entro il 30 giugno per valere dal mese di settembre successivo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, s'intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

Il pagamento del contributo dovuto per l'integrazione delle tariffe delle famiglie iscritte dalle graduatorie comunali avverrà bimestralmente, con pagamento, ai sensi dell'art. 1, c.4 del D.Lgs 192/2012, in sessanta giorni in virtù della natura continuativa della prestazione. Lo stesso sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il concessionario provvederà bimestralmente all'invio delle relative fatture alla Direzione Istruzione – Servizi all'Infanzia - P.O. Servizi Educativi Privati, Via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze, che curerà le procedure per la loro liquidazione.

L'eventuale cessione del credito non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto.

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:

- si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente fornitura, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persona delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di

diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;

- assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è obbligato a darne comunicazione immediata al concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la stazione appaltante.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196, il Concessionario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente gli iscritti.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi al Concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

Il Concessionario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

Il Concessionario è tenuto ad accettare la nomina quale 'Responsabile Privacy'.

Art. 23 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario con la sola eccezione dell'IVA, che sarà a carico dell'A.C.

Art. 24 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'A.C. della costituzione in mora dell'Aggiudicatario, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio a Firenze.

Art. 25 – TRASPARENZA

Il Concessionario di servizio pubblico è tenuto ad assolvere, per la propria competenza, quanto previsto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 in materia di trasparenza amministrativa

Art.26 - FORO COMPETENTE

Il Foro territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente alla Concessione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis del DLgs 163/2006 si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.

All. 1 Linee Guida

All. 2 Carta Servizi

All. 3.1 Descrizione ambienti

All. 3.2 Planimetrie e prospetti

All. 4 Elenco arredi forniti dall'Amministrazione Comunale

All. 5 Tabelle dietetiche